

VALUTAZIONE  
**DELLE POLITICHE  
NAZIONALI**

WP5 WP6

L'[Intesa Stato-Regioni](#) sui requisiti minimi dei Centri per Uomini Autori di Violenza (d'ora in poi, Intesa Cuav), approvata il 14 settembre 2022, ha rappresentato un importante *milestone* nel processo di riconoscimento istituzionale e di consolidamento del ruolo dei Cuav nel campo dell'antiviolenza in quanto per la prima volta<sup>1</sup> ha consentito di definirne obiettivi, natura e un set minimo di requisiti di organizzazione e funzionamento, rispondendo in tal modo ai bisogni che sia le Regioni sia gli enti gestori manifestavano da diverso tempo, in modo particolare in seguito all'emanazione della legge n. 69 del 19 luglio 2019 e agli stanziamenti finanziari che il Parlamento ha destinato a partire dal 2020<sup>2</sup>. In coerenza con gli obiettivi posti dalla legge 119/2013 e dagli ultimi due Piani Strategici sulla violenza maschile contro le donne, l'obiettivo ultimo dell'Intesa CUAV è quello di perseguire una maggiore omogeneità nazionale nell'offerta di programmi di riabilitazione dedicati agli uomini che agiscono violenza.

Sia l'Intesa come strumento regolatorio innovativo, sia il suo fine ultimo, hanno sollecitato IRPPS-CNR a condurre, nell'ambito dell'Accordo con il Dipartimento per le Pari Opportunità, un'apposita valutazione tematica tesa ad indagare i punti di forza e le criticità nei processi di adeguamento dei sistemi regionali e degli enti gestori alle sue disposizioni. Si tratta di una valutazione che assume un approccio *mixed-method* volto a ricostruire i punti di vista degli attori che, a diverso titolo, sono attivi nell'ambito della prevenzione e del contrasto della violenza maschile contro le donne, ovvero è effettuata a partire dalle seguenti fonti:

- **analisi secondaria di dati e documenti**, con particolare riferimento alle indagini IRPPS-CNR che, pur avendo altri focus, sono entrate anche nel merito dell'Intesa<sup>3</sup>, alla comparazione (laddove utile) con l'[Intesa CAV-CR](#), ai verbali

---

<sup>1</sup> Una prima stesura di orientamenti generali si rinviene nel Piano straordinario antiviolenza 2015-17 (allegato G), ma le indicazioni contenute sono molto ampie e per lo più riferite agli obiettivi dei percorsi e all'inserimento dei programmi nelle reti antiviolenza relativamente agli invii da parte dei servizi.

<sup>2</sup> Ovvero: il [Decreto legge 14 agosto 2020 n.104](#), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, recante "Misure per il sostegno e il rilancio dell'economia" (art. 26bis); la [legge 30 dicembre 2021 n. 234](#) recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-24" (art. 1 commi 661 e segg.); la [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#) recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (art. 1, comma 188).

<sup>3</sup> Si vedano, in particolare, gli studi valutativi realizzati nell'ambito dei [WP5 e WP6](#) e le indagini realizzate nell'ambito della linea specifica relativa agli autori di violenza ([WP3](#)), con particolare riferimento alla [seconda indagine nazionale sui CUAV](#) relativa all'anno 2022 e al successivo [approfondimento qualitativo](#).

dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica<sup>4</sup> e dei Tavoli per l'elaborazione del nuovo Piano strategico nazionale 2025-2027<sup>5</sup>, e al documento unitario redatto dalle Regioni con le proposte di emendamento articolo per articolo, sottoposto al DPO in data 22 novembre 2023;

- due focus group con associazioni e reti di primo livello dei Cuav, aventi come oggetto specifico punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce dell'Intesa 2022;
- un focus group con le rappresentanti dell'associazionismo femminista;
- interviste in profondità alle 21 referenti regionali per le politiche antiviolenza, aventi come oggetto specifico le modalità regionali di recepimento e attuazione dell'Intesa.

Si deve fin da subito precisare che a quasi tre anni dall'approvazione dell'Intesa, le associazioni che gestiscono i CUAV segnalano già alcuni effetti positivi derivanti dalla sua attuazione: tra questi, in particolare, il riconoscimento del loro ruolo non solo in termini normativi ma anche operativi, che si traduce in una maggiore legittimazione del loro lavoro sui territori. L'Intesa sta, in sostanza, contribuendo a promuovere una loro maggiore integrazione nei sistemi locali antiviolenza, rafforzando in tal modo le connessioni funzionali all'efficace attuazione degli interventi.

Rimandando al rapporto di valutazione finale – che sarà rilasciato a fine settembre 2025 – per una rappresentazione esaustiva e approfondita di tali punti di forza, in questa sede si ritiene opportuno limitarsi ad enucleare per punti le principali criticità emerse dalle indagini, con il fine di accompagnare sia il percorso di revisione<sup>6</sup> che il Dipartimento per le Pari Opportunità, su richiesta delle Regioni, sta portando avanti (la cui conclusione è prevista per il 30 giugno 2025<sup>7</sup>), sia il processo di revisione che la stessa Intesa prevede all'art. 11.

## 1. Le criticità relative alle disposizioni dell'Intesa

Le criticità connesse alle disposizioni dell'Intesa e al percorso di adeguamento in atto sono di seguito esposte articolo per articolo, in modo da facilitare la lettura. Alcune considerazioni di natura trasversale, che riguardano l'impianto complessivo del testo, sono invece riportate in chiusura.

### **Art. 1 – Definizione**

- Comma 9 lett. a), che prevede che gli Enti del terzo settore siano, “*laddove previsto*”, registrati al RUNTS: L'utilizzo della locuzione *laddove previsto* può essere fuorviante, in mancanza di una precisazione sulle fattispecie di

---

<sup>4</sup> Sedute del 22 gennaio, del 31 luglio 2024 e del 16 ottobre 2024.

<sup>5</sup> Sedute del 28, 30 ottobre e 4 novembre 2024 e del 29 gennaio 2025.

<sup>6</sup> Sancito dalla successiva [Intesa Stato-Regioni Rep. atto n.15/CU](#) del 25 gennaio 2024, che modifica la norma transitoria prorogando di 18 mesi il termine per l'adeguamento dei CUAV.

<sup>7</sup> Come previsto dall'art. 5 del [DPCM 28 novembre 2024](#) “Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità - Annualità 2024”.

- organizzazioni per le quali può non essere richiesto tale requisito<sup>8</sup>.
- Comma 9 lett. b), che prevede che gli Enti del terzo settore debbano avere nello Statuto tra gli scopi sociali o tra le finalità, in maniera prevalente, i temi del contrasto alla violenza contro le donne. Come è stato già evidenziato per l'Intesa CAV-CR, il concetto di prevalenza statutaria degli obiettivi o delle attività è, di fatto, un concetto suscettibile di interpretazioni e applicazioni operative differenti, in mancanza di valori target e/o parametri sulla cui base effettuare tale valutazione. Quest'ultima è, inoltre, resa più complessa dai nuovi schemi organizzativi che il [Dlgs 117/2017 “Codice del Terzo Settore”](#) ha introdotto e che comprendono sia attività di interesse generale, da realizzare “in via esclusiva o principale”, sia attività diverse, da realizzare in modo secondario e strumentale.
- L'analisi degli statuti di organizzazioni che, tra gli scopi o le attività, hanno compreso la prevenzione e il contrasto della violenza di genere evidenzia che tale problema interpretativo non si pone soltanto per le imprese sociali – che, per natura, svolgono numerose attività in ambiti molto differenti – ma anche per le ODV e le APS, che, nel 2022, rappresentano ben il 46% dei gestori di CUAV operanti sul territorio. Le Regioni hanno evidenziato che l'interpretazione rigida del concetto di prevalenza statutaria escluderebbe una buona parte di soggetti che, con competenza, gestiscono da anni i programmi per autori. Le organizzazioni esperte sul tema si sono concentrate, al contrario, sugli effetti che la chiusura dei CUAV ha sull'aumento del rischio per le donne che hanno subito violenza e sulle criticità deontologiche e operative che l'esclusione dal sistema comporterebbe in rapporto con la Questura e le autorità giudiziarie.
- Comma 9 lett. b e comma 7 lett. c, che richiedono agli ETS l'esperienza *almeno triennale e consecutiva* nei programmi con uomini autori di comportamenti violenti. Sul punto, le organizzazioni coinvolte nel lavoro con gli autori hanno evidenziato:
    - che il tema della “specializzazione” necessita di una maggiore chiarezza e condivisione in sede di revisione del testo. In particolare, sottolineano che questo requisito viene esplicitamente richiesto solo agli Enti del Terzo Settore, mentre per gli enti pubblici non è previsto un criterio analogo, né una soglia minima di competenza o un percorso formativo definito. Pur in presenza del comma 8, che ribadisce che tutti i gestori, a prescindere dalla loro natura

---

<sup>8</sup> Le tipologie di organizzazioni che potrebbero essere escluse dal RUNTS sono le imprese sociali, regolate da una differente normativa (il [Dlgs 3 luglio 2017, n. 112](#)) e gli enti religiosi. Per le prime è comunque previsto che l'iscrizione presso il Registro imprese soddisfi immediatamente il requisito dell'iscrizione al RUNTS. Per quanto concerne invece gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il Codice del Terzo Settore stabilisce che questi possano accedere al RUNTS secondo due modalità alternative, ovvero: costituendo un ente del Terzo Settore distinto e autonomo (associazione, fondazione o impresa sociale) da iscrivere nel Registro; individuando un “ramo” di attività di interesse generale, dotato di un proprio regolamento, patrimonio separato e contabilità autonoma, da iscrivere separatamente nel RUNTS.

Ulteriore fattispecie è costituita dalle organizzazioni non-profit che, per scelta o impossibilità, non si iscrivono nel Registro e che, sotto il profilo giuridico-fiscale, sono disciplinati dal libro primo del codice civile e dalla normativa. Si tratta di una fattispecie che sembrerebbe esclusa dall'Intesa, visto l'utilizzo del termine “Enti del Terzo Settore”, ma la locuzione *laddove previsto* potrebbe aprire il campo ad una loro comprensione.

<sup>9</sup> Si noti che tale locuzione va a sovrapporsi con quella utilizzata, presumibilmente con un altro significato, nell'Intesa.

giuridica, debbano rispettare i requisiti minimi stabiliti dall'Intesa, appare opportuno richiamare l'attenzione sul rischio percepito che un attore pubblico possa attivare un CUAV senza un'adeguata esperienza pregressa o senza un affiancamento iniziale da parte di realtà specializzate in questo ambito di intervento.

- Pur precisando che *“quale sia l'Ente gestore, ivi compresa un'istituzione pubblica, esso deve garantire il possesso di tutti i requisiti riportati nella presente Intesa”* (c.8), l'art. 1 non fa esplicito riferimento al divieto di avvalimento (e di altre forme di cessione di requisiti) e di subappalto nel finanziamento dei CUAV da parte dell'ente pubblico. Se, da un lato, questo facilita la nascita di nuovi centri, al contempo può contribuire all'esercizio di programmi dedicati agli autori di violenza da parte di soggetti non qualificati: un'ambiguità che riporta alla luce esperienze passate di attuazione distorsiva, già osservate nell'applicazione dell'Intesa 2014 su CAV e case rifugio.

#### **Art. 4 – Personale: qualifiche e formazione**

- L'Intesa, nel rappresentare la dotazione minima di personale e le sue caratteristiche, non fa menzione dei possibili conflitti di interesse degli operatori e delle operatrici nell'esercizio della loro libera attività professionale – a differenza, ad esempio, dell'Intesa CAV-CR dove viene fatto divieto alle avvocate e alle psicologhe di svolgere ruoli a difesa degli uomini accusati o condannati per violenza e/o maltrattamenti. Si rappresenta, a tal proposito, che gli standard [WWP \(2023\)](#) prevedono che gli operatori dei programmi *“non siano coinvolti in altre attività professionali che possano influire negativamente sull'instaurazione di un rapporto di lavoro con l'autore di reato o compromettere la priorità dei bisogni della vittima (ad esempio, il case manager che fornisce consulenza per i procedimenti di custodia dei minori o che agisce come psichiatra individuale dell'autore di reato o della vittima)”*.
- Il testo dell'Intesa, pur sottolineando in più punti l'importanza dell'approccio di genere e di una formazione specifica su questo per tutti gli operatori del servizio, richiede tra le figure professionali obbligatorie unicamente quella dello psicologo o psicoterapeuta che, secondo alcune organizzazioni di donne esperte nella prevenzione e contrasto della violenza, rischia di orientare gli interventi verso una lettura psico-patologizzante dei comportamenti violenti, a discapito di un'analisi centrata sulle dinamiche strutturali e culturali della violenza di genere. I dati dell'indagine nazionale evidenziano che mentre la formazione specifica sull'approccio di genere costituisce una prassi diffusa<sup>10</sup>, meno del 40% dei CUAV si definisce esplicitamente come portatore di un approccio culturale o gender-based, segnalando un possibile disallineamento tra la formazione erogata e l'effettiva applicazione di tale approccio nella pratica professionale.
- L'Intesa prevede la possibilità di dotarsi di mediatori linguistico-culturali (art. 4 c. 4), oltre che di materiale informativo plurilingue (art. 5, c. 1, lett. b) quale condizione per valutare la presenza dei requisiti minimi di comprensione della

---

<sup>10</sup> L'85% dei CUAV attivi nel 2022 dichiara infatti di prevedere attività formative interne sui ruoli di genere e sull'approccio di genere, mentre il 95% affronta i meccanismi della violenza maschile contro le donne.

lingua italiana. Pur essendo un requisito di buon senso, volto ad evitare discriminazioni nell'accesso ai programmi da parte di uomini stranieri<sup>11</sup>, oltre che una *possibilità* e non una *prescrizione*, nella pratica pone problemi non indifferenti di adeguamento in quanto:

- ai percorsi possono accedere persone appartenenti a nazionalità diverse che richiederebbero la presenza di un numero particolarmente elevato di mediatori;
- essendo i mediatori spesso figure esterne alle équipes, non è richiesta una loro formazione specializzata nell'ambito della violenza di genere, generando il rischio di una scorretta traduzione dei concetti e di una collusione tra mediatori e autori di violenza, con le ripercussioni che questo ha sulla sicurezza delle (ex)partner;
- la mediazione culturale risulta praticabile solo nei colloqui individuali, mentre lo è difficilmente in sedute di gruppo su cui una larga parte dei programmi è impostato.

#### **Art. 5 – Prestazioni minime garantite**

- L'intesa prevede che possano accedere ai programmi autori di violenza di età superiore ai 18 anni oppure, con determinate condizioni, soggetti di minore età. Non è tuttavia precisato se l'accesso sia o meno consentito "indipendentemente dalla residenza" (come è, invece, nell'Intesa CAV-CR): tale omissione – che può trovare una giustificazione nella forte territorialità che l'Intesa presuppone, laddove si parla di integrazione dei CUAV nelle reti antiviolenza – può determinare barriere nell'accesso ai programmi e, più in generale, può favorire interpretazioni difformi, generando una disomogeneità di trattamento sul territorio nazionale<sup>12</sup>.
- L'Intesa prevede che il primo accesso informativo sia senza oneri a carico del cittadino, mentre per le successive prestazioni minime resta fermo quanto disposto dal Codice Rosso. Tale disposizione:
  - omette il riferimento al principio della gratuità delle prestazioni (affermato, invece, nell'Intesa CAV-CR) per gli uomini con status differente da quello del condannato (ovvero, potenziali autori, ammoniti, indagati ma non ancora condannati). Tale omissione può comportare una disomogeneità di trattamento sul territorio nazionale, posto che ciascun CUAV può liberamente determinare una tariffa di compartecipazione dell'utente al programma<sup>13</sup>;
  - con riferimento agli uomini con pena sospesa, determina un'oggettiva difficoltà, da parte dei pubblici uffici deputati al finanziamento dei CUAV e al monitoraggio degli interventi, di controllare che il principio di invarianza

---

<sup>11</sup> La presa in carico degli uomini stranieri appare infatti problematica per coloro che non conoscono sufficientemente la lingua italiana: il 58,5% dei CUAV considera la scarsa conoscenza della lingua italiana un criterio di non idoneità al percorso. La conseguenza è che in assenza di mediatori formati o di ulteriori soluzioni, questi autori di violenza non possono essere presi compiutamente in carico.

<sup>12</sup> Tale disomogeneità risulta evidente dall'analisi comparata delle modalità di adeguamento delle Regioni all'Intesa: infatti, alcune di queste prevedono espressamente che l'utenza dei CUAV debba essere residente sul territorio regionale; altre Regioni specificano che l'accesso debba essere garantito all'utente "*indipendentemente dalla residenza*"; infine, un ulteriore gruppo di Regioni richiama l'Intesa senza precisare criteri di differenziazione dell'utenza in base alla residenza, lasciando dunque ai CUAV la possibilità di interpretare il requisito.

<sup>13</sup> Non è un caso che alcune Regioni siano andate nella direzione di stabilire tariffe valide sui propri territori, con l'obiettivo di ridurre tale disomogeneità di trattamento.

finanziaria previsto dal Codice Rosso sia effettivamente rispettato<sup>14</sup> e, più in generale, di stabilire cosa possa essere finanziato con i fondi pubblici.

- L'intesa, nel prevedere tra le prestazioni minime la valutazione iniziale e la presa in carico (individuale e/o di gruppo), non precisa che queste debbano essere realizzate (completamente o parzialmente) "in presenza". Le referenti regionali e le organizzazioni esperte nel lavoro con gli autori di violenza hanno rilevato il diffondersi di percorsi trattamentali condotti online che:
  - non consentono di valutare l'effettiva motivazione al trattamento e la sua efficacia, come peraltro evidenziato nella letteratura scientifica internazionale e negli standard europei;
  - non consentono di coinvolgere in maniera adeguata i soggetti delle reti territoriali nei casi di uomini presi in carico da servizi di altre regioni.
- Le associazioni femministe e alcune Regioni hanno evidenziato l'assenza di una definizione chiara delle metodologie che i Cuav dovrebbero adottare, criticità che comporta tre ordini di problematiche: a) l'incertezza su approcci, strumenti e obiettivi utilizzati dai programmi<sup>15</sup>; b) il rischio di disomogeneità degli interventi a livello nazionale; c) l'impossibilità di valutare l'efficacia dei percorsi. L'Intesa si limita, nello specifico, a dichiarare all'art. 5 c. 1 lett. c che *"l'articolazione del programma, la modalità di svolgimento e la sua durata sono definite dall'équipe osservante e dall'operatore che ha in carico il soggetto sulla base di elementi caratterizzanti la singola situazione"*.

#### **Art. 5 lett. b/art. 7 cc. 2-3 - La rilevazione degli esiti dei percorsi e la valutazione dell'efficacia**

- L'Intesa non affronta in modo esplicito la necessità di condurre una valutazione dei programmi che, secondo gli standard europei, dovrebbe riguardare sia la loro implementazione che i risultati<sup>16</sup>; criticità che, peraltro, è stata sollevata anche dall'associazionismo femminista e dalle organizzazioni sindacali. L'Intesa si limita, infatti, a disporre un'attività di monitoraggio, prevenendo che ogni CUAV si doti *"di modalità di registrazione e documentazione dei programmi proposti e realizzati, specificando il tipo di violenza agita e di rilevazione degli esiti e degli eventuali abbandoni"* e realizzi *"un'attività di follow up dei programmi, anche al fine di prevenire la recidiva del comportamento violento"* (all'art. 7 cc. 2 e 3). Dispone, inoltre, che sebbene il Cuav possa attestare la frequenza o la conclusione

---

<sup>14</sup> I dati dell'Indagine nazionale evidenziano, a questo proposito, che quasi la metà dei CUAV (51%) non prevede alcun contributo economico agli uomini con pena sospesa per l'accesso al programma, mentre l'altra metà lo prevede con modalità differenziate: in alcuni casi la quota è fissa (con un valore mediano pari a circa 250 euro), in altri è variabile (da un minimo di 30 euro a un massimo di 800 euro).

<sup>15</sup> Oltre a quanto già riportato in riferimento all'art. 4, si rappresenta che i dati dell'indagine nazionale confermano la forte eterogeneità delle metodologie di intervento, con la metà dei centri che adotta più approcci contemporaneamente. Con riferimento ai singoli approcci si segnala una prevalenza di approcci psicoeducativi (74%), seguiti da approcci psicoterapeutici (40%), gender-based (37%), criminologici (14%) e altri approcci (9%).

<sup>16</sup> Le indagini svolte da IRPPS-CNR evidenziano che la valutazione di efficacia viene condotta dal 60% dei CUAV. Si tratta, tuttavia, prevalentemente di autovalutazione: infatti, i CUAV che hanno realizzato studi valutativi (considerati scientificamente più attendibili) in collaborazione con equipe di ricerca rappresentano solo il 15%.

del percorso, “*tale attestazione non ha valore di valutazione del programma e/o del cambiamento effettivo dell'autore di violenza*”<sup>17</sup>.

#### **Art. 6 – Sicurezza delle vittime**

- L'Intesa identifica quale obiettivo prioritario dei CUAV la sicurezza delle donne e dei/le loro figli/e e prescrive che i CUAV debbano garantirla tramite l'adozione di procedure specifiche che, tuttavia, non vengono sufficientemente dettagliate.
- Tra le diverse procedure volte a garantire la sicurezza delle donne, l'Intesa specifica alcune precauzioni che riguardano il “contatto della partner”, senza tuttavia dettagliarle sufficientemente<sup>18</sup>. Si rappresenta che tale tema è stato al centro di riflessioni critiche sull'Intesa fin dalla fase di stesura del testo. In particolare, le organizzazioni femministe esperte nel supporto delle donne vittime di violenza e le organizzazioni sindacali hanno evidenziato che il contatto partner: a) apre alla possibilità di manipolazione dell'andamento dei percorsi da parte degli uomini; b) può indurre nella donna una falsa speranza di “redenzione”, portandola ad abbassare le difese<sup>19</sup>; c) “minaccia un percorso di recupero della libera scelta e dell'autodeterminazione” dovuta alla continua sollecitazione a parlare delle violenze subite e della relazione col partner; d) può generare una sovrapposizione dei percorsi delle donne e dell'uomo, che “devono essere assolutamente separati”; e) può comportare il rischio di attuare processi di mediazione, vietata dalla Convenzione di Istanbul. Diverso è il posizionamento dei CUAV: benché il 34% dichiara di non effettuare il contatto partner - in alcuni casi anche allo scopo di salvaguardare una collaborazione con i CAV fondata sulla separazione netta delle funzioni -, la maggior parte di quelli che lo effettuano sottolineano il ruolo positivo di questa procedura non solo ai fini della valutazione del rischio e del monitoraggio del comportamento degli uomini (le auto-dichiarazioni degli uomini sono infatti scarsamente attendibili), ma anche ai fini della valutazione dell'efficacia del trattamento. Coerentemente con quanto stabilito dagli standard europei della rete WWP, le associazioni che gestiscono i CUAV ritengono che il contatto partner possa essere svolto anche in collaborazione con i centri antiviolenza, esplicitando le necessarie precauzioni volte ad evitare i rischi sollevati dall'associazionismo femminista e dai sindacati. Sottolineano, inoltre, che tale procedura può favorire il contatto della vittima con i centri antiviolenza del territorio nelle numerose situazioni in cui questa non è, di fatto, in carico a tali centri.

#### **Art. 7 – Attività di verifica e monitoraggio – Flusso informativo**

- L'Intesa prevede, all'art. 7, che i CUAV si dotino di sistemi di rilevazione dei dati e

---

<sup>17</sup> Le indagini svolte da IRPPS-CNR hanno rilevato che molti Cuav non attestano l'esito positivo del percorso, ma solo la sua frequentazione, soprattutto perché non è possibile certificare il superamento definitivo del comportamento violento, ma solo effettuare una rilevazione del rischio e della continuità della frequenza ai percorsi proposti.

<sup>18</sup> Appare degno di nota il fatto che questa procedura, così come le precauzioni da adottare nella sua realizzazione e più in generale al fine di garantire la sicurezza delle partner e dei/le figli/e, siano descritte in apertura degli standard europei redatti dalla rete WWP.

<sup>19</sup> In coerenza, peraltro, con quanto sottolineato nell'Explanatory Report della Convenzione di Istanbul, per il quale la stessa frequentazione di un programma di recupero da parte dell'autore di violenza “può influire sulla decisione della vittima di rimanere con l'abusante o lasciarlo, o addirittura fornire alla stessa una falsa percezione di sicurezza” (par. 104).

partecipino all'attività di raccolta di informazioni, ricerca e analisi sia quantitativa che qualitativa, al fine di contribuire all'alimentazione di un sistema di monitoraggio e osservazione sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne nelle sue varie forme. Non è tuttavia stato predisposto un sistema di monitoraggio dell'utenza e dei servizi condiviso e unico su tutto il territorio nazionale, contribuendo in tal modo a generare disomogeneità nei sistemi di rilevazione che, a valere sulla quota resa disponibile dal DPCM 2022<sup>20</sup>, sono stati implementati<sup>21</sup>.

### **Art. 9 – Finanziamenti**

- L'Intesa prevede che il rispetto di tutti i requisiti costituisca condizione necessaria per l'accesso ai fondi stanziati in attuazione dell'art. 26-bis del Decreto legge 14 agosto 2020 n.104 e dell'art. 1, commi 661 e segg. della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Tale condizione non è precisata rispetto a fondi pubblici di altra natura (ovvero: nazionali provenienti da altri fondi, come quello delle politiche sociali o sanitarie; regionali; comunali). In mancanza di un intervento regionale di tipo regolatorio<sup>22</sup>, tale disposizione rischia di determinare la convivenza di due tipologie di CUAV – ovvero quanti lavorano nel rispetto dei requisiti di qualità richiesti dall'Intesa e quanti, non possedendoli, continuano ad operare accedendo ad altre fonti di finanziamento di natura pubblica – con le ripercussioni che questo ha sull'obiettivo di *garantire una maggiore omogeneità nazionale nell'offerta di servizi*.

### **Criticità trasversali**

Le criticità trasversali si riferiscono da un lato al tema dei finanziamenti e, dall'altro, all'integrazione dei CUAV entro un sistema coordinato a livello territoriale. Rispetto al primo punto, si evidenzia che:

- l'attuale entità delle risorse stanziati a livello nazionale per il sostegno dei CUAV<sup>23</sup> e la discontinuità nel loro trasferimento alle Regioni influiscono negativamente sulla possibilità, per alcune di esse<sup>24</sup>, di uscire da una logica di finanziamento di progettualità e programmare un sistema di contrasto della violenza sulle donne basato su una logica di servizio;

---

<sup>20</sup> La legge la legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha infatti stanziato un milione di euro per tale scopo, prevedendo contestualmente di ripartire tale somma alle Regioni.

<sup>21</sup> Mentre, infatti, alcune Regioni sono andate nella direzione di costruire sistemi di rilevazione regionali, altre hanno delegato agli enti gestori dei CUAV l'attività di progettazione del sistema di rilevazione.

<sup>22</sup> Laddove, ad esempio, i requisiti dell'Intesa sono posti alla base delle procedure di autorizzazione al funzionamento, come avviene nelle Regioni Calabria e Friuli Venezia Giulia.

<sup>23</sup> Quantomeno per le annualità già concluse, posto che il DPCM 2023 ha stanziato un milione di euro da ripartire a tutte le Regioni per conseguire entrambi gli obiettivi dell'istituzione di nuovi CUAV e del potenziamento di quelli esistenti, tanto che tutte le Regioni sono andate nella direzione di concentrare le risorse sul secondo obiettivo per garantire una minima sostenibilità finanziaria dei CUAV già riconosciuti.

<sup>24</sup> In particolare, le Regioni che, in mancanza di un quadro normativo che riconosce i CUAV quali soggetti deputati alla prevenzione e contrasto della violenza, non vi destinano ulteriori finanziamenti *ad hoc*.

- tale quadro finanziario<sup>25</sup> incide sulla capacità dei CUAV di garantire il pieno rispetto di alcune disposizioni più stringenti dell'Intesa. Tra queste si sottolineano, ad esempio, gli obblighi riferiti alla formazione e supervisione del personale, al numero e tipo di professionisti da impiegare, alla possibilità di disporre di mediatori linguistico-culturali per gli autori di violenza di nazionalità straniera e alla possibilità di effettuare una valutazione di efficacia dei programmi. In analogia con quanto già osservato per i centri antiviolenza e le case rifugio<sup>26</sup>, si rappresenta la difficoltà più generale di stabilire se i fondi a disposizione per ciascun CUAV siano o meno adeguati<sup>27</sup> e se consentano di garantire la loro sostenibilità in quanto non è stata effettuata una valutazione ex-ante dei costi che i centri per autori di violenza sostengono nell'esercizio delle loro funzioni.

Rispetto al secondo punto, coerentemente con quanto richiesto dall'art. 16 della Convenzione di Istanbul, l'Intesa evidenzia in più punti la necessità che i CUAV lavorino in maniera integrata con gli altri servizi specializzati e generali<sup>28</sup>. L'indagine condotta da IRPPS-CNR ha evidenziato un netto miglioramento della loro capacità di relazionarsi con gli altri attori territoriali, sia all'interno di reti formalizzate multi-attore che mediante collaborazioni bilaterali<sup>29</sup>. Pur permanendo, in alcune realtà, criticità legate al pieno riconoscimento del ruolo dei CUAV nei sistemi locali, l'approvazione dell'Intesa ha rappresentato un passaggio rilevante nel consolidamento della loro integrazione a livello locale.

## 2. Le criticità poste dalla normativa settoriale

Il nucleo più consistente di criticità emerse dalle indagini valutative, in particolare quelle che hanno coinvolto gli enti gestori dei CUAV, riguarda le incongruenze tra il testo dell'Intesa e la normativa settoriale – ovvero, le leggi 69/2019 e 168/2023 – e gli effetti che quest'ultima ha avuto sulle pratiche di lavoro.

Più nello specifico, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le criticità

---

<sup>25</sup> Oltre all'esiguità e alla discontinuità dei finanziamenti, si sottolinea l'elevata variabilità della quota disponibile a ciascun CUAV, determinata sia dai criteri di riparto dei fondi alle Regioni, sia dall'introduzione di ulteriori criteri di riparto da parte delle stesse Regioni.

<sup>26</sup> Si veda il policy brief elaborato sul tema coerentemente con quanto rilevato nella [Relazione finale di valutazione del PSN 2017-2020](#).

<sup>27</sup> Si sottolinea, a questo proposito, che gli standard internazionali ([WWP 2023](#)) stabiliscono che i centri per autori devono poter accedere a risorse finanziarie stabili e adeguate per poter operare in maniera sostenibile e soddisfare gli standard di qualità richiesti.

<sup>28</sup> I dati delle Indagini nazionali hanno, peraltro, chiaramente evidenziato l'importanza dell'integrazione con gli altri attori territoriali nel miglioramento dell'efficacia dell'intervento. A titolo di esempio, si è osservato che tale integrazione favorisce l'incremento delle segnalazioni/invi e delle conseguenti prese in carico degli autori di violenza, con gli effetti positivi che questo ha sulla sicurezza delle donne.

<sup>29</sup> Si rileva infatti che il 58% dei CUAV ha attivato relazioni con altri attori, sia nell'ambito di una rete territoriale antiviolenza sia mediante altri tipi di collaborazioni. Il 10% afferma di far parte unicamente di una rete territoriale antiviolenza e il 30% di aver attivato collaborazioni con altri attori pur in assenza di una cornice coordinata a livello territoriale. Tra i soggetti territoriali con cui più spesso si attivano collaborazioni, sia all'interno che all'esterno delle reti territoriali antiviolenza, emergono in particolare CAV (84%), Questure (77%), ASL (70%), servizi sociali comunali (69%) e UEPE (68%). Con specifico riferimento ai CAV, si deve tuttavia segnalare che le collaborazioni riguardano per lo più la realizzazione di azioni congiunte di sensibilizzazione e formazione.

evidenziate dalle indagini valutative sono le seguenti:

- a) il forte incremento degli accessi di autori di violenza con pena sospesa, inviati dal giudice a partire dall'adozione della l.69/2019<sup>30</sup>, mette a dura prova la capacità dei CUAV di soddisfare tutte le richieste, sia in termini di presa in carico degli autori sia in termini di richieste di relazioni e certificazioni, che comportano un oggettivo aggravio burocratico;
- b) l'aumento dei tempi di attesa per l'inizio di un percorso di riabilitazione<sup>31</sup>, determinato dall'incremento degli accessi, pone un problema di monitoraggio/controllo degli autori di violenza con pena sospesa che non riescono ad accedervi, con le ripercussioni che questo ha sulla sicurezza delle donne;
- c) il cambiamento qualitativo dell'utenza, caratterizzata in larga parte da autori di violenza mossi da una motivazione strumentale, costringe le équipes ad riorientare il proprio lavoro, dedicando una fase preliminare all'attivazione e allo sviluppo della motivazione al cambiamento, condizione indispensabile per rendere efficace l'intervento, in coerenza con gli obiettivi di responsabilizzazione previsti dalla Convenzione di Istanbul e ribaditi dall'Intesa;
- d) l'introduzione di disposizioni in merito alle tempistiche di realizzazione del programma per l'autore con pena sospesa, determinata dalla L. 69/2019, può condurre a subordinare l'intervento ai tempi del procedimento giudiziario più che ai tempi effettivamente necessari a conseguire un reale cambiamento dell'autore;
- e) la previsione, introdotta dalla l. 168/2023, di sedute bisettimanali per gli autori di reati connessi con pena sospesa viene considerata dalle associazioni che gestiscono i CUAV in contrasto con la flessibilità prevista dall'Intesa, che viceversa riconosce la necessità di adattare i percorsi alle specifiche esigenze di personalizzazione degli interventi<sup>32</sup>;
- f) la clausola dell'invarianza finanziaria, che stabilisce che i costi dei programmi debbano essere sostenuti dagli autori di reato, solleva due nodi problematici:
  - quello della discriminazione basata sul reddito, in quanto gli autori privi di risorse economiche si trovano impossibilitati a partecipare ai programmi e, conseguentemente, a beneficiare della sospensione condizionale della pena, dal momento che la partecipazione a un percorso presso un CUAV costituisce condizione necessaria per l'accesso alla misura;
  - il già citato problema della mancanza di una definizione nazionale del costo dei trattamenti e di eventuali criteri per commisurarli alla situazione economica del condannato, che determina sia una forte discrezionalità dei CUAV nel determinare le tariffe sia marcate disomogeneità territoriali nell'accesso al servizio;

---

<sup>30</sup> Se nel corso del 2019 gli uomini con pena sospesa rappresentavano il 12% dei nuovi ingressi, nel 2022 la quota ha raggiunto il 40%.

<sup>31</sup> Nell'ambito della Seconda indagine nazionale, la quasi totalità dei CUAV evidenzia che l'entrata in vigore della legge n. 69/2019 ha aumentato i tempi di attesa per la presa in carico e il 42% dei CUAV ha risposto che l'accesso al centro può venir posticipato a causa dell'elevato numero di richieste.

<sup>32</sup> All'art. 5 comma 1 lett. c) l'Intesa stabilisce infatti che *“l'articolazione del programma, la modalità di svolgimento e la sua durata sono definite dall'équipe osservante e dall'operatore che ha in carico il soggetto sulla base di elementi caratterizzanti la singola situazione”* e che i programmi devono *“prevedere una durata minima di 60 ore, su un arco di almeno 12 mesi”*. Si rappresenta, peraltro, che un anno è anche la durata minima di un percorso trattamentale che la letteratura scientifica e le linee guida internazionali stabiliscono ([WWP, 2023](#)).

- g) Il dispositivo della sospensione condizionale della pena ha determinato l'accesso ai CUAV di donne autrici di violenza inviate dai giudici<sup>33</sup>. L'interazione tra la clausola di invarianza finanziaria – che impone il pagamento del trattamento da parte del condannato – e l'Intesa Stato-Regioni, che definisce i CUAV come servizi destinati esclusivamente ad autori uomini di violenza di genere, rischia infatti di produrre una discriminazione indiretta nei confronti delle donne condannate per reati rientranti nell'ambito della L. 69/2019. In assenza di servizi dedicati o di indicazioni specifiche, queste donne si trovano in una condizione di accesso incerta e potenzialmente iniqua.

Rispetto a quanto previsto dal **Decreto interministeriale del Ministro della Giustizia e della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 22 gennaio 2025** (pubblicato in G.U. n. 73 del 28/03/2025) e dalle annesse **linee guida**, si deve anzitutto evidenziare che, pur essendo i requisiti minimi fissati dall'Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022 esplicitamente richiamati, esso introduce disposizioni aggiuntive e, in alcuni casi, più stringenti, che si discostano significativamente dall'impianto originario dell'Intesa. Si tratta di incongruenze normative tutt'altro che marginali in quanto pongono importanti criticità dal punto di vista interpretativo, operativo e istituzionale, generando ambiguità rispetto alle pratiche di lavoro.

Le principali incongruenze segnalate nel corso delle interviste valutative e le implicazioni che esse determinano per il funzionamento e l'orientamento complessivo dei centri sono le seguenti:

- a. le linee guida attribuiscono al giudice la possibilità di definire la durata e la tipologia dei percorsi al momento dell'ammissione alla sospensione condizionale della pena (art. 2). Questa previsione introduce un vincolo esterno che può interferire con la valutazione professionale dell'équipe, alla quale l'Intesa affida la responsabilità di determinare, in modo personalizzato, tempi e modalità del trattamento;
- b. Il DM prevede l'istituzione di un registro nazionale di accreditamento presso il Ministero della Giustizia, potenzialmente aperto anche a soggetti che non risultano accreditati a livello regionale. Tale possibilità rischia di disconnettere i centri sia dalle istituzioni regionali che dalle reti locali antiviolenza, entrambi fattori che costituiscono un presupposto essenziale per il monitoraggio del lavoro dei centri e per la presa in carico integrata degli autori di violenza;
- c. le linee guida attuative del DM prevedono, rispetto al contatto partner, che questo “avvenga unicamente tramite il suo rappresentante processuale, ove nominato, ovvero i servizi che la hanno in carico” (art. 4). I network dei Cuav e le associazioni intervistate sottolineano che, in molti casi, le (ex)partner degli uomini presi in carico non sono seguite né da avvocati, né da centri antiviolenza o altri servizi territoriali. In tali situazioni, un'interpretazione restrittiva della norma rischia di escludere proprio le donne più isolate e potenzialmente più vulnerabili – ovvero quelle non raggiunte da misure di protezione – impedendo ai CUAV di informarle sull'avvio del percorso dell'uomo, sui rischi e sui limiti connessi, e di orientarle ai

---

<sup>33</sup> L'indagine nazionale ha rilevato che nel 2022 ben il 32% dei centri ha ricevuto tali richieste, per un numero complessivo pari a 78, cui è seguita l'attivazione effettiva di 48 percorsi.

centri antiviolenza. Tale restrizione potrebbe quindi compromettere l'efficacia del lavoro di rete, incrementando il rischio per la sicurezza della donna e dei figli;

- d. la prescrizione di cui all'art. 14 c. 1 del DM, secondo cui *“nei casi di sospensione o cancellazione di un C.U.A.V. dall'elenco, i percorsi di recupero in corso avanti allo stesso Centro proseguono davanti ad altro C.U.A.V. della medesima regione o di regione limitrofa, designato su indicazione dell'U.E.P.E. territorialmente competente secondo il criterio della minore distanza geografica”*, seguita da quella del c. 2 per cui *“il C.U.A.V. che riceve la designazione di cui al comma 1 non può rifiutare di svolgere il percorso, se non per giustificato motivo”*, risulta inapplicabile laddove esistono già liste di attesa legate al sovraccarico di lavoro dovuto all'afflusso di utenti provenienti dall'ambito penale. Inoltre, pur riconoscendo che la il c.2 ammette il rifiuto per giustificato motivo, appare necessario chiarire se tale motivo possa derivare dalla valutazione di ammissibilità prevista dall'art. 5, c. 1, lett. b) dell'Intesa, funzionale a verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'avvio del programma. In assenza di tale raccordo interpretativo, la norma rischia di comprimere l'autonomia valutativa dei CUAV e di indebolire la dimensione di lavoro integrato e di rete territoriale prevista dall'art. 2 dell'Intesa.
- e. le linee guida attribuiscono ai CUAV una funzione di valutazione dell'efficacia del percorso che l'Intesa elude. Le prime infatti:
- stabiliscono che per i percorsi dedicati ai condannati e agli imputati *“le valutazioni sono svolte dall'equipe multidisciplinare con metodi e strumenti validati dalla comunità scientifica nazionale e internazionale”*;
  - specificano che *“la valutazione finale consiste nella verifica del raggiungimento degli obiettivi specifici del percorso, definiti nel programma, e comprende anche la valutazione finale del rischio, la autovalutazione dell'interessato ed una valutazione unitaria conclusiva;*
  - specificano inoltre che *“la valutazione positiva non può basarsi esclusivamente sulla regolare partecipazione alle attività previste dal programma”*.

Come precedentemente osservato, l'Intesa non entra nel merito della valutazione di efficacia del programma, sottolineando al contrario che *“il C.U.A.V. può attestare che l'utente ha intrapreso ovvero ha concluso un programma. Tale attestazione non ha valore di valutazione del programma e/o del cambiamento effettivo dell'autore di violenza”* (art. 5, comma 1, lett. b).

### **3. Le criticità relative ai processi di definizione e revisione dell'Intesa**

Le principali criticità legate ai processi di **definizione e condivisione** del testo dell'Intesa prima della sua approvazione riguardano l'assenza di coinvolgimento dell'associazionismo femminista e di altri stakeholder di rilievo – in particolare, i membri dell'Osservatorio sulla violenza, quale organismo di governance del Piano<sup>34</sup> –

---

<sup>34</sup> In questo caso, i ritardi sono anche derivati dall'effettivo insediamento dell'Osservatorio che, nominato il 12 aprile 2022, ha avviato i lavori il 6 settembre 2022, ovvero pochi giorni prima dell'approvazione dell'Intesa. Per una ricostruzione più precisa di tali processi si rimanda alla

fino a pochi giorni prima della data dell'incontro finale di presentazione del testo, realizzato il 13 settembre, ovvero il giorno prima della sua approvazione definitiva in sede di Conferenza Stato-Regioni. Lo scarso tempo a disposizione (4 giorni) per la lettura del testo e la proposta di eventuali emendamenti ha rappresentato un limite significativo, sottolineato dalle organizzazioni di donne e dalle organizzazioni sindacali sia nel corso della seduta che nei successivi comunicati stampa pubblicati sui propri siti web. Pur constatando e comprendendo che, soprattutto nelle ultime fasi di revisione del testo, vi era la necessità di imprimere una accelerazione nell'approvazione definitiva del testo dell'Intesa, data l'instabilità di governo di quel periodo e la volontà di rispondere tempestivamente alle sollecitazioni della Commissione Femminicidio (2022)<sup>35</sup>, l'elusione di un confronto tra le organizzazioni di donne e le organizzazioni dedicate al recupero degli autori ha generato un testo che lascia aperte e indefinite questioni di cruciale importanza, che potevano invece trovare una risoluzione con la conduzione di processi inclusivi.

Rispetto al **processo di revisione**, il cui inizio è stato sancito dall'Intesa del 25 gennaio 2024 soprattutto in riferimento al tema della prevalenza statutaria degli ETS, è da rilevare che nonostante i ripetuti solleciti delle Regioni, a tutt'oggi non risulta ancora attivato, nonostante il **DPCM 2024** di riparto dei fondi all'uopo stanziati fissi la chiusura dei lavori del Comitato Tecnico al 30 giugno 2025. Pur comprendendo che i ritardi maturati fino all'adozione di tale decreto sono stati motivati dalla necessità di attendere l'adozione del citato decreto interministeriale al fine di consentire, nel percorso di revisione, un'armonizzazione tra i due strumenti di governo, e pur ammettendo che la questione della prevalenza sta impattando in misura limitata sui sistemi regionali in ragione della proroga della norma transitoria<sup>36</sup>, la situazione di incertezza in cui gli enti gestori e le Regioni si trovano ad operare ha contribuito a determinare ritardi nell'erogazione dei fondi stanziati dai decreti di riparto – con le ripercussioni che questo ha sul lavoro dei centri – e una fase di stasi nella programmazione/attuazione delle azioni necessarie per concretizzare le disposizioni dell'Intesa.

## Conclusioni e suggerimenti di policy

Nel ribadire che il contributo si è focalizzato esclusivamente sulle criticità che l'Intesa CUAUV ha sollevato a far data dalla sua approvazione e che nel Rapporto finale di valutazione tematica si avrà modo di evidenziare i punti di forza dello strumento<sup>37</sup>, si articolano per punti alcuni suggerimenti volti a coadiuvare il Dipartimento per le Pari Opportunità nel percorso di revisione di tale strumento.

### a) *Revisione del testo e riesame dell'Intesa*

---

[Relazione finale di valutazione del PSN 2017-2020 e al policy brief sui processi di elaborazione del successivo PSN 2021-2023.](#)

<sup>35</sup> Nella [Relazione sui percorsi trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere](#) del 16 febbraio 2022.

<sup>36</sup> Ribadita in sede di parere in [Conferenza Stato-Regioni](#) sul DM e relative linee guida della LN 168/2023.

<sup>37</sup> Che, tra le altre, risponde pienamente alle raccomandazioni che il [Greivio](#) ha sollevato nel rapporto di valutazione di base sull'aderenza dell'Italia alla Convenzione di Istanbul.

In considerazione dei tempi ridotti per la revisione del testo e per il riesame previsto dall'art. 5, si sottolinea l'opportunità di procedere quanto prima all'attivazione di processi volti a riflettere su tutte le criticità esposte. In particolare:

- prioritaria risulta la risoluzione delle criticità relative a requisiti che richiedono una revisione o una riformulazione volta a limitare la discrezionalità nella loro applicazione e/o ad evitare l'esclusione di CUAV con una consolidata esperienza in materia (es. prevalenza statutaria), al fine di soddisfare la finalità ultima dell'Intesa di garantire un'offerta omogenea di servizi su tutto il territorio nazionale. Pertanto, si raccomanda di riprendere i lavori del Tavolo Tecnico istituito in seno all'Osservatorio, anche vista la scadenza del 30 giugno 2025;
- quanto alle criticità poste dall'art. 5 dell'Intesa e a quelle relative a principi generali, orientamenti o concetti che mancano di una definizione operativa e/o di procedure (es. sicurezza della donna e contatto partner) ma che il testo normativo non può affrontare, si deve anzitutto rappresentare che la particolare delicatezza di tali questioni non consente di esaurire i processi di riflessione e di discussione nel breve periodo. Pertanto, nel suggerire al DPO una proroga del termine del riesame (attualmente stabilito al 14 settembre 2025), si raccomanda contestualmente di prevedere, nell'ambito del Piano Strategico Nazionale, una specifica azione volta ad attivare processi di confronto che possano consentire da un lato di effettuare un esame critico dell'impatto che l'art. 5 ha avuto sui territori e, dall'altro, di pervenire a linee guida e/o procedure uniformi su tutto il territorio nazionale;
- rispetto alle criticità poste dalla normativa settoriale, viste le sfide che il Codice Rosso e gli strumenti previsti dalla l. n. 168 del 24 novembre 2023 hanno introdotto, si ritiene indispensabile coinvolgere nel processo di revisione il Ministero della Giustizia e l'*Osservatorio Permanente sull'efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica* istituito in seno ad esso, con l'obiettivo di costruire un percorso partecipato la cui cifra deve essere quella dell'armonizzazione degli strumenti normativi a disposizione, in coerenza con finalità, azioni e impianto logico dei PSN finora elaborati.

#### *b) Il processo di revisione*

Da quanto esposto nel par. 3, si ribadisce **la necessità di attivare processi di confronto** tra i diversi stakeholder per addivenire quanto prima ad una revisione del testo che tenga conto delle istanze che questi portano. Oltre al doveroso coinvolgimento delle organizzazioni esperte nell'ambito del lavoro con gli autori di violenza, indispensabile per effettuare un primo bilancio della reale applicabilità/applicazione dell'Intesa, anche alla luce delle criticità che la normativa settoriale sta ponendo, si ritiene indispensabile un attivo e sostanziale coinvolgimento dell'associazionismo femminista, la cui consolidata esperienza sul tema della prevenzione e contrasto della violenza e della protezione delle donne che la subiscono può contribuire notevolmente a migliorare l'efficacia dell'Intesa quale strumento pensato, prima di tutto, per favorire la sicurezza delle stesse donne e dei/delle loro figli/e. Al tempo stesso, indispensabile è il confronto con i sindacati e con tutte le Regioni e le rappresentanze degli enti territoriali che, sui propri territori, hanno via

via sperimentato soluzioni ad alcune delle criticità che qui si sono poste<sup>38</sup>. Un confronto che può rappresentare un valore aggiunto sia per la condivisione delle *best practice* sia per il miglioramento del testo.

*c) L'adeguamento dei CUAV all'Intesa e la sostenibilità dei servizi*

Al fine di consentire ai centri per autori di violenza di adeguarsi ai requisiti dell'Intesa, si ribadisce la necessità di affiancare al percorso di revisione del testo una **programmazione di medio-periodo dei fondi** dedicati all'istituzione e al potenziamento di centri per autori di violenza, che sia condivisa con le Regioni e l'associazionismo e che tenga in debito conto gli oneri che gli enti gestori sostengono. Si rimanda, a tal fine, alle modalità e ai processi già ampiamente argomentati nella [Relazione finale di valutazione del Piano 2017-2020](#).

---

<sup>38</sup> Anche su questo aspetto si rimanda al rapporto finale contenente le valutazioni tematiche che oltre alle interviste alle referenti regionali ha compreso un'analisi degli atti finalizzata ad evidenziare le peculiarità delle azioni messe in campo per adeguare i propri sistemi all'Intesa.